

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), e in particolare l'articolo 5 (Minimo vitale), il quale prevede che la Giunta regionale rivaluti annualmente, con propria deliberazione, l'importo della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale, necessaria ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 13 (contributi per l'inclusione sociale), 14 (contributi straordinari) e 15 (contributi straordinari per spese sanitarie) della medesima legge;

richiamata la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34, (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013) ed in particolare la direttrice n. 7 (tutelare la fragilità e valorizzare ogni persona, con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita);

richiamato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'articolo 5 (*Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie*);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1132 in data 8 agosto 2014, concernente l'approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al capo III (*Interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica*) della l.r. 23/2010;

richiamato il decreto ministeriale 7 novembre 2014, concernente l'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17.11.2014);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 14 in data 11 gennaio 2019, concernente la determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, della soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23/2010, pari ad euro 503;

dato atto che l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per il mese di novembre 2019 è pari a 0,1%;

ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 23/2010, rideterminare la soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale, per l'anno 2020, in euro 504,00, pari all'indicizzazione dell'importo stabilito per il 2019 con deliberazione della Giunta regionale n. 14 in data 11 gennaio 2019, calcolato sulla base della percentuale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per il mese di novembre 2019, pari a 0,1%, arrotondato all'unità superiore;

considerato che i contributi erogati per l'anno 2019 ai sensi della l.r. 23/2010 articoli 13 (contributi per l'inclusione sociale), 14 (contributi straordinari) e 15 (contributi straordinari per spese sanitarie), ammontano indicativamente ad euro 440.000;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29.03.2019, e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale del 30 dicembre 2019 n. 20 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020);

visti l'articolo 43 e il punto 8 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:

a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti di competenza (al netto del fondo pluriennale vincolato e delle somme già impegnate) le spese che, per la loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

c) sono impegnate, al di fuori del limite dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

d) nei casi in cui è consentivo assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

dato atto che la spesa di cui si tratta è soggetta al limite dei dodicesimi e che lo stanziamento di cui al capitolo U0016964 (Contributi a famiglie per il sostegno di situazioni di difficoltà socio-economica) del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, esercizio 2020, è pari a € 550.000,00, che gli impegni già assunti negli esercizi precedenti sul medesimo capitolo sono pari a € 0,00 e che il limite di spesa in dodicesimi per il corrente mese ammonta ad € 45.833,34;

dato atto inoltre che gli impegni già assunti in dodicesimi nel corrente esercizio sul medesimo capitolo sono pari ad € 0,00 e che pertanto la somma che residua per ulteriori impegni da adottare nel corso del mese di gennaio è pari a € 45.833,34;

precisato che la somma complessiva di cui trattasi oggetto di impegno di spesa sul capitolo U0016964 è pari a € 45.833,34 e rientra nei limiti di cui al punto precedente;

ritenuto pertanto necessario prenotare la somma complessiva di euro 45.833,34 per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 23/2010 per il mese di gennaio 2020, rinviando a successivi provvedimenti dirigenziali i conseguenti impegni di spesa;

considerato che il Coordinatore del Dipartimento politiche sociali, in assenza del dirigente proponente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, nell'ambito del programma n. 12.004 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), attribuisce alla Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche Sociali, in assenza del dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati

dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Baccega Mauro;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di aggiornare, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, in euro 504,00 (cinquecentoquattro/00) la soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23;
- 2) di approvare per il mese di gennaio 2020 la spesa per un importo complessivo pari ad euro 45.833,34 (quarantacinquemilaottocentotrentatre/00), prenotandola sul capitolo U0016964 (Contributi a famiglie per il sostegno di situazioni di difficoltà socio-economica) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2019/2021, esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali i conseguenti impegni di spesa.

MF/